

Mercoledì 23 ottobre 2019

P9_TA(2019)0041

Obiezione a un atto di esecuzione: l'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele**Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele (D045385/06 — 2019/2776(RPS))**

(2021/C 202/09)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele (D045385/06,
- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) nonché l'allegato II, punto 3.8.3,
- visto il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾,
- visti il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾ e il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾,
- visto il documento di orientamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari sulle api (*Apis mellifera*, *Bombus* spp. e api solitarie), approvato il 27 giugno 2013 e aggiornato da ultimo il 4 luglio 2014 ⁽⁵⁾ («Orientamenti 2013 dell'EFSA sulle api»),
- visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione ⁽⁷⁾,
- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127.

⁽³⁾ GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.

⁽⁵⁾ Documento di orientamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari sulle api (*Apis mellifera*, *Bombus* spp. e api solitarie), Gazzetta EFSA 2013; 11(7):3295, <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295>

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0023.

Mercoledì 23 ottobre 2019

- A. considerando che, secondo la Commissione, vi è stato un «evidente declino nella presenza e nella diversità di tutti gli impollinatori selvatici europei, tra cui api selvatiche, sirfidi, farfalle e falene. Numerose specie di impollinatori sono estinte o minacciate di estinzione»⁽⁸⁾;
- B. considerando che la relazione scientifica esterna dell'EFSA del 29 febbraio 2016 sulla tossicità dei pesticidi ha dimostrato che «la tossicità a lungo termine potrebbe superare le previsioni basate sui test a breve termine di un ordine di grandezza»⁽⁹⁾;
- C. considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il suo scopo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola;
- D. considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che «Una sostanza attiva è approvata conformemente all'allegato II se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, si può prevedere che, tenuto conto dei criteri di approvazione indicati nei punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3»;
- E. considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1107/2009, un prodotto fitosanitario «non ha alcun effetto inaccettabile sull'ambiente», quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall'Autorità per valutare detti effetti, in particolare «del suo impatto sulle specie non bersaglio, anche sul loro comportamento corrente»;
- F. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.8.3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, alla luce di un'adeguata valutazione del rischio fondata su orientamenti per l'esecuzione di test riconosciuti a livello comunitario o internazionale, è stabilito che, nelle condizioni d'utilizzo proposte, l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante in questione «non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api»;
- G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 è andato quindi oltre la vecchia direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽¹⁰⁾, introducendo tra l'altro espressamente obblighi espliciti in relazione agli effetti cronici dell'uso di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante sulla sopravvivenza e lo sviluppo della colonia;
- H. considerando che i requisiti in materia di dati relativi alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari sono stati modificati nel 2013 onde includere studi sugli effetti cronici di tali sostanze e prodotti sulle api, nonché uno studio sugli effetti di tali sostanze e prodotti sullo sviluppo delle api da miele e su altre fasi della vita delle api da miele⁽¹¹⁾;
- I. considerando che nel 2013 l'EFSA ha aggiornato di conseguenza la metodologia di valutazione del rischio, tenendo conto, tra l'altro, degli effetti cronici sulle api nonché degli effetti negativi sui bombi e le api solitarie;

⁽⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1° giugno 2018 sull'iniziativa europea a favore degli impollinatori, COM(2018)0395.

⁽⁹⁾ Relazione scientifica esterna dell'EFSA sulle tossicità orali croniche e letali di diverse miscele binarie di pesticidi e contaminanti nelle api (*Apis mellifera*, *Osia bicornis* e *Bombus terrestris*), DOI: 10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, <https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076>.

⁽¹⁰⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamenti (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013.

Mercoledì 23 ottobre 2019

- J. considerando che il metodo di valutazione del rischio aggiornato è stato applicato nelle valutazioni dell'EFSA relative ai dati confermativi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013⁽¹²⁾ della Commissione per quanto riguarda tre neonicotinoidi, con conseguenti restrizioni pressoché totali nel 2018⁽¹³⁾;
- K. considerando, tuttavia, che gli orientamenti dell'EFSA per le api del 2013 non sono ancora stati approvati formalmente dal comitato permanente istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (il «comitato permanente»);
- L. considerando che la Commissione ritiene di poter fare unicamente affidamento sugli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013 per le decisioni nel quadro di riesami ad hoc dell'approvazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma non per le decisioni standard relative alle domande di approvazione o di rinnovo, se gli orientamenti non sono stati approvati dagli Stati membri;
- M. considerando che la Commissione ha tentato di ottenere l'applicazione degli orientamenti dell'EFSA per le api del 2013, in modo da poterli applicare anche per le decisioni in materia di approvazione o di rinnovo di sostanze attive e di (ri)autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
- N. considerando che l'attuazione degli orientamenti dell'EFSA del 2013 per le api può essere parzialmente conseguita modificando i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011;
- O. considerando che la Commissione si è tuttavia astenuta dal farlo quando, nel 2018, 16 Stati membri si sono opposti all'attuazione degli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013 in assenza di un ulteriore riesame⁽¹⁴⁾, in particolare delle parti relative alla metodologia di valutazione dei rischi cronici;
- P. considerando che, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, le modifiche del regolamento (UE) n. 546/2011 devono prendere in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
- Q. considerando che il considerando 2 della proposta di regolamento della Commissione stabilisce che «è necessario modificare tali principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari alla luce delle evoluzioni più recenti delle conoscenze scientifiche e tecniche»;
- R. considerando che la proposta di regolamento della Commissione introduce soltanto delle modifiche indicate negli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013 per quanto riguarda la tossicità acuta per le api, ma non si pronuncia sulla tossicità cronica per le api da miele, nonché sulla tossicità per i bombi e le api solitarie;
- S. considerando che la proposta di regolamento della Commissione non rappresenta quindi le evoluzioni più recenti delle conoscenze scientifiche e tecniche, contrariamente a quanto indicato al considerando 2 e contrariamente alle prescrizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, compromettendo a sua volta il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento di approvare le sostanze alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, il che, di conseguenza, mina altresì la finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento, ossia assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;
- T. considerando che, secondo l'EFSA, per un'adeguata valutazione del rischio per le api, è importante considerare la tossicità acuta, la tossicità cronica e la tossicità per le larve⁽¹⁵⁾;

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12).

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31), regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35) e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

⁽¹⁴⁾ Cfr. il resoconto sommario della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, i mangimi e gli alimenti (PAFF) del 23- 24 ottobre 2018 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf

⁽¹⁵⁾ Cfr. orientamenti dell'EFSA sulle api 2013, pag. 14.

Mercoledì 23 ottobre 2019

- U. considerando che è estremamente importante valutare la tossicità cronica e la tossicità per le larve, per essere in grado di affrontare i rischi posti dalla nuova generazione di prodotti fitosanitari sistemici, che portano all'esposizione cronica a lungo termine anziché a un'esposizione acuta a breve termine;
- V. considerando che le modifiche proposte dalla Commissione nella proposta di regolamento consentirebbero soltanto di perfezionare i test relativi alla tossicità acuta che ⁽¹⁶⁾, secondo una valutazione d'impatto dell'industria dei pesticidi, non modificherebbero il livello di protezione ⁽¹⁷⁾;
- W. considerando che non è sufficiente né adeguato, né in linea con i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, integrare le modifiche proposte dall'EFSA solo per quanto riguarda la tossicità acuta nella proposta di regolamento della Commissione;
- X. considerando che i richiedenti devono presentare dati pertinenti sulla tossicità cronica a norma del regolamento (UE) n. 283/2013 e del regolamento (UE) n. 284/2013;
- Y. considerando che, in mancanza di disposizioni relative alla tossicità cronica nel regolamento (UE) n. 546/2011, la Commissione e gli Stati membri incontrano difficoltà nel prendere in considerazione gli effetti cronici di tali sostanze e prodotti sulle api nelle loro decisioni di approvazione o autorizzazione;
- Z. considerando che tale situazione compromette la corretta applicazione dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda le api, il che, a sua volta, compromette lo scopo del regolamento (CE) n. 1107/2009, ossia assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dell'ambiente;
- AA. considerando che è inaccettabile che gli Stati membri si oppongano alla piena attuazione degli orientamenti per le api dell'EFSA del 2013 e quindi ostacolino la corretta applicazione dei criteri di approvazione per quanto riguarda le api;
- AB. considerando che tale opposizione è ancora più inaccettabile alla luce del fatto che sono disponibili orientamenti di test dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per quanto riguarda le prove di tossicità cronica per le api da miele e gli effetti sulle larve di api da miele (orientamenti di test OCSE 245 e 239) e per i test di tossicità acuta per le larve di bombi (orientamenti di test dell'OCSE per i test 246 e 247);
- AC. considerando che la Commissione non ha neppure presentato al comitato permanente un progetto che fosse conforme agli orientamenti dell'EFSA del 2013 per le api; che essa ha così eluso l'obbligo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione n. 1999/468/CE di presentare una proposta al Consiglio, a seguito del quale avrebbe potuto adottare la misura a meno che il Consiglio non si fosse opposto a maggioranza qualificata;
- AD. considerando fortemente deplorabile che la Commissione non abbia fatto uso dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, della decisione n. 1999/468/CE, consentendo quindi che 16 Stati membri, che non formavano comunque una maggioranza qualificata, riuscissero ad impedire la corretta applicazione dei criteri di approvazione per quanto riguarda le api;
- AE. considerando che, nella sua risoluzione del 16 gennaio 2019, il Parlamento europeo ha ritenuto che il regolamento (CE) n. 1107/2009 in quanto tale e la sua attuazione debbano essere migliorati per conseguirne la finalità e ha chiesto esplicitamente alla Commissione e agli Stati membri di adottare senza indugio gli orientamenti aggiornati sulle api utilizzati dall'EFSA;

⁽¹⁶⁾ Relazione tecnica dell'EFSA, del 18 dicembre 2015, sui risultati della revisione inter pares degli antiparassitari sulle questioni generali in materia di ecotossicologia, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924>, pag. 44.

⁽¹⁷⁾ «Non vi saranno forse cambiamenti significativi nel risultato della valutazione del rischio per la valutazione del rischio acuto relativo ai prodotti applicati sul fogliame, vale a dire il livello di protezione globale è simile»: Miles e altri, 2018, 'Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees', pagg. 87-88, https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Mercoledì 23 ottobre 2019

1. si oppone all'adozione della proposta di regolamento della Commissione;
 2. ritiene che la proposta di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 1107/2009;
 3. chiede alla Commissione di ritirare la proposta di regolamento e di presentare senza indugio una nuova proposta al comitato permanente;
 4. invita la Commissione a garantire che la nuova proposta si basi sulle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche e propone pertanto una modifica dei principi uniformi, non solo in ordine alla tossicità acuta per le api da miele, come nell'attuale proposta, ma anche almeno in ordine alla tossicità cronica e alla tossicità delle larve per le api da miele e alla tossicità acuta per i bombi, soprattutto in considerazione del fatto che gli orientamenti dell'OCSE in materia di test sono disponibili per tutti questi parametri;
 5. invita la Commissione, se necessario, ad avvalersi pienamente dei suoi poteri ai sensi della decisione n. 1999/468/CE, al fine di ottenere la presentazione di un'adeguata proposta da sottoporre all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-